



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Comunicazione, affari giuridici e protezione civile

ENV.A.2 - Infrazioni

Il Capo Unità

Bruxelles, 09.02.2009

ENV.A.2/MA/mm/ ARES (2009) 20114

Eugenio Mantovani
Comitato Insieme per Borgo Roma-
Beghelli
Via Gibilrossa, 20
I - 37134 Verona

Oggetto: caso 2006/4201 – PM10 Verona

Gentile Signore,

le scrivo in riferimento al reclamo in oggetto, relativo al superamento dei valori limite per le particelle di PM10 registrato nella città di Verona.

La Commissione ha deciso di avviare d'ufficio una procedura di infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri in cui si sono prodotti superamenti dei valori limite, e dunque anche nei confronti dell'Italia.

Di conseguenza, il reclamo n. 2006/4201 verrà d'ora in avanti esaminato nell'ambito della detta procedura d'infrazione aperta d'ufficio.

Ai sensi dell'articolo 22 della nuova Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE), tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di notificare alla Commissione un'istanza di deroga all'obbligo di applicare i valori limite per le particelle di PM10 fino all'11 giugno 2011, in determinate circostanze e a condizione che essi trasmettano alla Commissione piani e programmi adeguati per garantire il rientro entro i predetti valori limite al più tardi alla data suindicata.

Mi prego informarLa che l'Italia ha notificato alla Commissione un'istanza di deroga che comprende anche le zone di riferimento per la qualità dell'aria cui appartiene la città cui si riferisce il suo reclamo. La Commissione ha nove mesi di tempo per condurre a termine una valutazione sul se risultino soddisfatti i requisiti che giustificano una deroga ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 2008/50/CE..

Sarà mia cura tenerLa informata degli sviluppi del caso.

La prego di gradire l'espressione dei miei distinti saluti

Julio GARCÍA BURGÚÉS